



GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892

ROMA — LUNEDÌ 25 GENNAIO

NUM. 19

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale,	L. 9	17	33
Id. a domicilio e in tutto il Regno	19	35	68
ALL'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria,	23	41	80
Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	23	41	80
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	23	41	80
Repubbliche Argentina e Uruguay	23	41	80

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e rimborso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Mancini) — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16 in proporzione — nel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — nel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Inserzioni.

Il prezzo degli annunci giudiziari, da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea. Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a' termini della legge civile e commerciale devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 3077 (Serie seconda). Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito non sarà dato corso alla pubblicazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regio decreto num. 746 che istituisce per l'anno 1894 tre concorsi a premi fra le aziende agrarie delle provincie di Udine, Benevento e Catania — R. decreto numero II (Parte supplementare) col quale l'Amministrazione della opera pia elemosiniera Brambilla e Tessera, è concentrata nella Congregazione di carità di Greco Milanese — R. decreto n. III (Parte supplementare) che concerne l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Firenze — R. Decreto che scioglie l'Amministrazione del Monte di pietà di Chieri, devolvendola alla Congregazione di carità — Decreto ministeriale sul quale l'introduzione delle pianticelle, degli arbusti e dei vegetali diversi (eccettuata la vite), di cui alla Convenzione internazionale antifillossera di Berna, potrà aver luogo anche per l'ufficio doganale di Torbole — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero del Tesoro: Interesse dei buoni del Tesoro — Ministero dell'Interno: Bollettino settimanale numero 3 delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d'Italia fino al dì 23 gennaio 1892 — Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazioni — Avviso di smarrimento di ricevuta — Bollettini meteorici.

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei Deputati: Seduta del 23 gennaio 1892 — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 716 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione.

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti per l'anno 1894 tre concorsi a premi fra le aziende agrarie delle provincie di Udine, Benevento e Catania.

Art. 2.

A ciascuno di tali concorsi sono assegnati due premi; l'uno costituito da un diploma d'onore e lire 3000; l'altro da una medaglia d'argento e lire 1000. A ciascun concorso saranno eziandio aggiunte quattro medaglie di bronzo e lire 500 da distribuirsi fra le persone addette alle aziende premiate.

Art. 3.

Con decreti ministeriali saranno indicate le condizioni speciali per ciascuno dei suddetti concorsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, Il Guardasigilli: B. CHIMIRRI.

Il Num. III (Parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni in data 26 giugno 1891 con le quali dalla Congregazione di carità di Greco Milanese è stato proposto di concentrare nella medesima l'Amministrazione di quelle Opere pie elemosiniere Brambilla e Tessera; la prima ora gestita dal parroco locale e che dispone dell'annua rendita di lire 52,08; e la seconda gestita dalla fabbrica parrocchiale ed avente il reddito di lire 228,80;

Vedute le deliberazioni adesive di quel Consiglio comunale in data 28 giugno 1891;

Veduta l'analoga decisione della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

L'Amministrazione delle Opere pie Brambilla e Tessera è concentrata nella Congregazione di carità di Greco Milanese, con obbligo alla medesima di provvedere entro breve termine all'adempimento del disposto dall'art. 55 della legge predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, Il Guardasigilli: B. CHIMARRI.

Il Numero III (parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 1° febbraio 1891, che accordava al comune di Firenze di applicare, in detto anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 1960,40;

Veduta la deliberazione 18 novembre 1891 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere anche nel 1892, lo stesso massimo di tassa;

Veduta la deliberazione 25 detto mese ed anno della Giunta provinciale amministrativa di Firenze, che approva quella succitata del comune capoluogo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Firenze di mantenere nel 1892, in lire millenovecentosessanta e centesimi quaranta (L. 1960,40) il massimo della tassa di famiglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1892.

UMBERTO

G. COLOMBO.

Visto, Il Guardasigilli B. CHIMARRI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto di Torino, con cui, dietro parere favorevole da parte della Giunta provinciale amministrativa, è stato proposto il legale scioglimento dell'Amministrazione del Monte di pietà di Chieri, il cui patrimonio è fortemente compromesso a causa dei dissesti verificatisi nella gestione della annessa Cassa di risparmio, ora posta in liquidazione;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6072;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Monte di pietà di Chieri, è disciolta e la temporanea gestione del medesimo è devoluta alla locale Congregazione di carità per il termine di legge.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il R. decreto 26 febbraio 1888 n. 5237, serie 3^a, che rende esecutiva la convenzione internazionale antifillosserica firmata a Berna il 3 novembre 1881;

D'accordo col Ministero delle Finanze;

Decreta:

La introduzione nel Regno delle pianticelle, degli arbusti e dei vegetali diversi (eccezione fatta della vite) di cui all'articolo 3 dell'anzidetta Convenzione, potrà aver luogo oltre che per gli uffici già designati anche per l'ufficio doganale internazionale di Torbol in provincia di Trento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella Gazzetta Ufficiale, nonchè nel Bollettino di notizie agricole.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1892.

Per il Ministro
G. ARCOLEO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale del Ministero delle Poste e dei Telegrafi:

Con R. decreto del 13 dicembre 1891:

Garambols cav. Ottavio, capo sezione di 2^a classe, promosso alla 1^a classe.

Da Bove cav. Giuseppe, segretario di 2^a classe, promosso alla 1^a classe.

Santero Cesare e Tesi Gualberto, segretari di 3^a classe, promossi alla 2^a classe.

Dalmasso Luigi, Poli Vincenzo e Landi Mario, vice segretari di 3^a classe, promossi alla 2^a classe.

Con R. decreto del 16 dicembre 1891.

Rossi Doria comm. Giovanni, direttore capo di Divisione di 2^a classe, promosso alla 1^a classe.

Petiti cav. Ferdinando, capo sezione di 1^a classe, promosso direttore capo di Divisione di 2^a classe.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Per effetto del Reale decreto in data 24 gennaio 1892, a cominciare dal giorno 25 detto mese l'interesse dei buoni del tesoro, che il Governo è autorizzato di alienare, è fissato come appresso:

due per cento per i buoni con scadenza di 6 mesi.

tre per cento per i buoni con scadenza da 7 a 9 mesi.

quattro per cento per i buoni con scadenza da 10 a 12 mesi.

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 3
delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d'Italia
fino al dì 23 di gennaio 1892

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Camerino.

Febbre aftosa: 374 bovini in 11 stalle.

Sondrio — Id.: 3 bovini, a Traona.

Bergamo — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Bolgoro.

Brescia — Febbre aftosa: 5 bovini, a Gottolengo.

Cremona — Id.: 285 in 34 stalle.

REGIONE III. — Veneto.

Mantova — Febbre aftosa: 6 bovini, a Villafraanca.

Treviso — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Roncado.

REGIONE IV. — Liguria.

Genova — Afezione morvofarcinosa: 1 letale, a Pietra Ligure.

REGIONE V. — Emilia.

Parma — Tifo petecchiale dei suini: 2 letali, a Noceto.

Febbre aftosa: 5 bovini, a Noceto.

Reggio — Id.: 16 a Gattatico.

Modena — Carbonchio essenziale: 3 bovini, morti, a Mirandola e Medolla.

Afezione morvofarcinosa: 2 letali, a Finale e S. Felice.

Ferrara — Febbre aftosa: 12 a S. Agostino.

Bologna — Id.: 60 bovini, in 4 stalle, a Calderara, 10 ad Imola e Minerbio.

Tifo petecchiale dei suini: 3 con 1 morto, a Casalecchio.

Ravenna — Febbre aftosa: 22 bovini, in 4 stalle, a S. Agata, 4 a Cotignola e Bagnacavallo.

Forlì — Id.: 2 bovini, a Cesenatico.

Carbonchio: 1 suino, morto, a Cesena.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Ascoli — Carbonchio, 1 bovino, morto, a Monsampaolo.

REGIONE VII. — Toscana.

Stena — Febbre aftosa: 2 bovini, a Massa.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Febbre aftosa: parecchi casi a Saviano, Visciano, Lityri, Palma, Nola, S. Paolo.

Afezione morvofarcinosa: 1 ad Arpino.

Avellino — Carbonchio: 1 letale, ad Avellino.

REGIONE XI. — Sicilia.

Palermo — Afezione morvofarcinosa: 1 a Palermo (abbattuto).

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Pel Direttore della Sanità Pubblica
R. SANTOLQUIDO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1^a pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: n. 659714 e 659715 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 45 ciascuna al nome di Urso Maria fu Pasquale moglie di Petillo Michelangelo fu Vincenzo, domiciliata in Napoli, la prima; e Urso Teresa fu Pasquale moglie di Genna Gennaro fu Vitantonio, domiciliata in Napoli la seconda; vincolate ambedue di usufrutto vitalizio a favore di *Rossi* Carolina fu Gennaro, nubile, furono così annotate di vincolo per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece annotarsi a favore di *Rosso* Carolina fu Gennaro, nubile, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate

opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2^a pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: n. 344018 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al N. 161078 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 180 al nome di *Salerno* Teresa di Giuseppe, nubile, domiciliata in Castrovillari, fu così intestata, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece, intestarsi a *Salerni* Teresa. . . . ecc. . . . vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2^a pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 672085 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, di lire 550, N. 675594 di lire 385, N. 757513 di lire 240, N. 653171 di lire 120, N. 946882 di lire 525, al nome di *Risso* Giuseppina e Maria Assunta fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre *Mazzini* Filomena, vedova di *Risso* Giuseppe; N. 698683 di lire 325, al nome di *Risso* Giuseppina e Assunta ecc. . . ., vennero così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Risso* Giuseppina e Assunta detta Maria Assunta fu Giuseppe minori. . . . ecc. . . . vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(1^a Pubblicazione).

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Mantova col n. 79 in data 6 novembre 1890, posizione n. 10215, protocollo n. 575, pel deposito fatto dal signor *Marconcini* Natale fu Camillo di numero due cartelle al portatore del consolidato 5 0/0 con decorrenza dal 1° luglio 1890 per la complessiva rendita di lire 10 per tramutamento in iscrizione nominativa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo, risultante dal già eseguito tramutamento, sarà consegnato al richiedente *Marconcini* Natale fu Camillo, senza obbligo della esibizione della ricevuta che rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 23 gennaio 1892.

STAZIONI	STATO		TEMPERATURA	
	DEL CIELO	DEL MARE	Massima	Minima
	8 ant.	8 ant.	nelle 24 ore precedenti	
Belluno	sereno	—	— 2 0	— 6 6
Domodossola	3/4 coperto	—	4 0	— 8 9
Milano	1/2 coperto	—	3 4	— 3 5
Verona	sereno	—	5 0	— 2 3
Venezia	coperto	calmo	2 7	— 2 0
Torino	1/4 coperto	—	1 7	— 3 6
Alessandria	coperto	—	2 4	— 3 0
Parma	coperto	—	3 0	— 4 1
Modena	1/4 coperto	—	2 6	— 4 1
Genova	coperto	calmo	8 3	5 2
Forlì	3/4 coperto	—	0 8	— 4 2
Pesaro	coperto	calmo	2 8	— 3 8
Porto Maurizio	coperto	calmo	10 1	5 9
Firenze	nebbioso	—	5 5	— 0 3
Urbino	coperto	—	1 6	— 2 2
Ancona	piovoso	calmo	4 8	1 0
Livorno	coperto	calmo	9 0	0 5
Perugia	coperto	—	3 2	—
Camerino	coperto	—	3 1	— 1 9
Chieti	coperto	—	—	—
Aquila	coperto	—	0 1	— 3 6
Roma	coperto	—	7 4	3 8
Agnone	1/2 coperto	—	5 1	— 2 9
Foggia	1/4 coperto	—	6 9	— 1 0
Bari	coperto	calmo	7 6	0 0
Napoli	coperto	legg. mosso	8 0	5 0
Potenza	coperto	—	1 4	— 2 6
Lecce	sereno	—	8 0	0 5
Cosenza	1/2 coperto	—	7 4	3 4
Cagliari	sereno	calmo	14 2	5 8
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	13 9	8 6
Palermo	sereno	calmo	16 2	2 7
Catania	1/2 coperto	calmo	14 0	8 8
Caltanissetta	coperto	—	9 4	4 8
Siracusa	3/4 coperto	mosso	13 5	7 2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 23 gennaio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 769,5

Umidità relativa a mezzodì = 69

Vento a mezzodì Nord debolissimo.

Cielo a mezzodì coperto.

Termometro centigrado { Massimo = 10°,1.

{ Minimo = 3°,8.

Pioggia in 24 ore: gocce.

Li 23 gennaio 1892.

In Europa pressione alquanto bassa al Nordovest e sul mare del Nord e sulla Germania, generalmente elevata altrove. Ebridi 752; Amburgo 756; Zurigo 769; Haparanda, Arcangelo 773.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito specialmente al Sud; nebbie in diverse stazioni al Nord, qualche rara pioggia; temperatura alquanto aumentata in generale; brinate o gelate in molte stazioni continentali.

Stamani: cielo sereno in Sardegna, nuvoloso al Sud, generalmente coperto altrove; venti deboli vari; barometro da 768 a 769 mill. nell'alto Tirreno, a 770 all'estremo Nord, a 772 a Catania.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente meridionali; cielo vario al Sud, qualche pioggia o nevicata al Nord; brinate e qualche gelata al Nord.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 24 gennaio 1892

STAZIONI	STATO		TEMPERATURA	
	DEL CIELO	DEL MARE	Massima	Minima
	8 ant.	8 ant.	nelle 24 ore precedenti	
Belluno	3/4 coperto	—	— 0 4	— 6 6
Domodossola	sereno	—	5 0	— 2 5
Milano	1/2 coperto	—	2 8	— 1 8
Verona	sereno	—	3 8	— 2 2
Venezia	1/4 coperto	calmo	1 9	— 1 2
Torino	sereno	—	1 7	— 4 0
Alessandria	coperto	—	1 6	0 8
Parma	coperto	—	3 2	— 0 9
Modena	coperto	—	4 9	— 2 6
Genova	3/4 coperto	calmo	9 9	7 0
Forlì	coperto	—	2 0	— 3 0
Pesaro	coperto	calmo	3 5	0 7
Porto Maurizio	coperto	calmo	10 0	6 5
Firenze	nebbioso	—	2 8	1 5
Urbino	coperto	—	4 5	0 0
Ancona	coperto	calmo	5 1	1 9
Livorno	coperto	calmo	7 0	2 0
Perugia	coperto	—	4 1	1 4
Camerino	1/4 coperto	—	7 0	3 8
Chieti	sereno	—	8 4	— 4 8
Aquila	coperto	—	5 0	1 5
Roma	q. sereno	—	10 1	3 8
Agnone	sereno	—	8 0	0 0
Foggia	sereno	—	9 9	— 1 0
Bari	coperto	calmo	11 5	2 9
Napoli	1/2 coperto	calmo	10 7	7 5
Potenza	sereno	—	5 3	2 0
Lecce	coperto	—	10 5	3 5
Cosenza	1/4 coperto	—	12 0	0 8
Cagliari	3/4 coperto	calmo	14 8	7 1
Reggio Calabria	—	—	—	—
Palermo	sereno	calmo	16 7	4 2
Catania	sereno	calmo	14 7	8 1
Caltanissetta	sereno	—	10 5	5 0
Siracusa	sereno	calmo	15 1	9 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 24 gennaio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì = 767,5

Umidità relativa a mezzodì = 65

Vento a mezzodì N quasi calmo.

Cielo — —

Termometro centigrado { Massimo = 13°,7.

{ Minimo = 6°,8.

Pioggia in 24 ore: gocce.

Li 24 gennaio 1892.

In Europa pressione relativamente bassa sul Mare del Nord, elevata altrove. Arcangelo 777; Cagliari 765.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto disceso; nebbie sull'Emilia, alcune pioggette al Centro; temperatura aumentata; brinate e gelate sull'Italia superiore.

Stamani: cielo sereno in Sicilia e qua e là altrove; venti deboli specialmente meridionali; barometro da 765 a 766 mm. in Sardegna, poco diverso da 768 mm. altrove.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari; cielo vario; brinate al Nord.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 23 gennaio 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge sui *probi-viri*.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, ricorda come la necessità di istituire un Collegio di *probi-viri* fosse rilevata primamente dalla Commissione di inchiesta sugli scioperi, finchè l'onorevole Berti presentò una speciale proposta di legge in proposito, studiata in processo il tempo da diversi ministri. Ora un disegno di legge ministeriale sulla materia è venuto finalmente alla discussione della Camera.

Il provvedimento che in esso si racchiude è stato salutato con simpatia da tutti, quale vera opera di pacificazione. Alcune obiezioni però son sorte, ed il ministro le combatte riferendosi al carattere stesso ed allo scopo della legge, che non è di porre riparo ai grandi guai della industria, ma di evitare le piccole questioni, di conciliare le differenze quotidiane tra padroni ed operai. Si tratta infine di stabilire dei collegi di *probi-viri* non un istituto arbitrale; senza allontanarci dal diritto comune che ha un tipo analogo nel giudice conciliatore. A questo principio si ispira la limitazione alla somma di cento lire posta alla facoltà di decisione del collegio dei *probi-viri*. Senza questa limitazione non si farebbe che una legge odiosa di privilegio in danno agli stessi operai, ai quali sotto pretesto di questo privilegio si toglierebbe l'adito ai tribunali.

Le attribuzioni giudiziarie dei collegi richiedono l'intervento del Governo nella composizione di essi; nè gli sembra che tale intervento potrebbe essere più limitato di quello che sia nel disegno di legge, riducendosi alla nomina del presidente. Consente che presidente possa essere il pretore; ma non obbligatoriamente. Tale nomina, al pari dello scioglimento dei Consigli, dovrà farsi non per provvedimento ministeriale, ma per decreto reale.

Convieni con gli onorevoli Miceli e Fagioli che l'istituzione dei *probi-viri* non potrebbe ora estendersi alle classi agricole sia per difetto dell'organizzazione di codeste classi, sia perchè il patto colonico è regolato dalla legge più che dalle consuetudini. Accetta per altro gli ordini del giorno con i quali s'invita il Governo a preparare un disegno di legge in proposito, e frattanto promette che presenterà una legge per elevare a cento lire la competenza dei conciliatori. (Bene!)

Con questo provvedimento e con l'istituto del patrocinio gratuito largamente applicato (Denegazione del deputato Fratti) anche gli operai dei campi avranno giustizia agevole e sollecita e potranno sentirsi tratti con fiducia verso le classi abbienti se queste si mescoleranno con loro, assistendoli e giovandoli. (Vive approvazioni)

PRESIDENTE dichiara di rimandare all'articolo primo gli ordini del giorno della Commissione e del deputato Arnaboldi, con i quali si invita il Governo a presentare un disegno di legge per applicare l'istituto dei *probi-viri* all'industria agricola.

(Così rimane stabilito).

Dà indi lettura del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare con sollecitudine un disegno di legge diretto ad ampliare la competenza dei giudici conciliatori.

« Fagioli, Grippo, Ferraris, Parpagli'a, Solimbergo, Bertolini, Giampietro, Curioni, Fani, Turbiglio, Valli, Facheris, Grimaldi, Danielli. »

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, lo accetta.

(È approvato).

PRESIDENTE apre la discussione sull'articolo primo, il quale stabilisce l'istituzione dei collegi dei *probi-viri* per la conciliazione delle controversie che sorgono fra gli intraprenditori e gli operai industriali.

FRATTI, anche a nome dei deputati Agnini, Guelpa e Maffei, dà ragione del seguente emendamento aggiuntivo:

« Le disposizioni contemplate in questo articolo sono estese anche alle controversie dello stesso genere fra proprietari o fittavoli rurali e contadini. »

Nega che sia impossibile estendere ai lavoratori della terra l'istituzione dei *probi-viri* ed attribuisce ad eccessiva timidezza l'esclusione di quei lavoratori dai vantaggi della presente legge; mentre gravi dolori e gravi conflitti nelle campagne reclamano l'intervento del legislatore.

CAVALLETTO richiama l'attenzione del Governo sulle sofferenze delle popolazioni agricole in molti luoghi a cagione di un patto colonico che non può affratellare i proprietari con i coltivatori delle terre; ma non crede che questo disegno di legge possa estendersi alle popolazioni stesse, e però si unisce agli oratori che hanno fatto invito al Governo di presentare un disegno di legge speciale.

Ritene però che il presente disegno di legge potrebbe estendersi a quegli operai avventizi, come mietitori, risaiuoli ed altri, che possono equipararsi agli operai industriali.

GUGLIELMI propone che alle parole: « le controversie determinate nella prima parte del presente articolo » si sostituiscano queste altre: le controversie suddette.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, conferma che ritiene conveniente estendere la istituzione agli operai agricoli; ma che non lo hanno creduto l'onor. Maffei e tutti i ministri che hanno presentato disegni di legge sui *probi-viri*, si possa estenderla con le forme e con i modi stabiliti per gli operai industriali.

E ritiene che l'onor. Fratti ed i suoi amici si possano accontentare dell'assicurazione sua di presentare uno speciale disegno di legge.

Li prega quindi di non insistere nel loro emendamento anche per non pregiudicare la questione.

Prega ancora l'onor. Arnaboldi di non insistere nel suo ordine del giorno e di associarsi a quello della Commissione.

Assicura l'onor. Cavalletto che terrà conto delle sue raccomandazioni.

All'onor. Guglielmi fa preghiera di non insistere e nel suo emendamento di forma, ritenendo l'articolo sufficientemente chiaro.

GALLAVRESI, relatore, dichiara che la Commissione, pur consentendo nel principio sostenuto dall'onor. Fratti, identico a quello contenuto nell'ordine del giorno da essa proposto, non crede che il sistema della presente legge possa estendersi alla istituzione dei *probi-viri* per l'agricoltura.

Prega l'onorevole Fratti di unirsi all'ordine del giorno della Commissione e di non insistere nel suo emendamento per non pregiudicare la questione. Si rimette per il resto alle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

FRATTI risponde al ministro e al relatore confutandone le obiezioni, e ritirerebbe la sua proposta se il ministro accettasse l'ordine del giorno Arnaboldi.

Ma, specialmente dopo le dichiarazioni del ministro, non può appararsi di una promessa generica quale è quella contenuta nell'ordine del giorno della Commissione.

Mantiene quindi il suo emendamento.

ARNABOLDI prende atto delle dichiarazioni del ministro, ma attende il progetto concreto per giudicarlo.

All'onorevole Fratti risponde che egli ha espresso i suoi convincimenti ispirandosi, non all'interesse, ma al dovere.

Osserva che tutti sono concordi a volere che il nuovo disegno di legge sia presentato entro il più breve tempo.

Perciò, e anche considerando che fra breve potrebbe aversi un

nuovo ministro di agricoltura, che non dividessa le idee espresse dall'onorevole Chimirri, non può appagarsi delle sue promesse, e mantiene il suo ordine del giorno. (Bene!)

CAVALLETTO confida che l'onorevole ministro vorrà presto presentare una legge, che estenda all'agricoltura la istituzione dei *probi-viri*, e in pari tempo regoli con opportune disposizioni la materia dei contratti rurali.

PARPAGLIA non comprende l'opportunità di prefiggere un termine, tanto più attesa l'attuale mancanza del titolare del Ministero di agricoltura.

Si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Chimirri.

FRATTI, per fatto personale, dichiara all'onorevole Arnaboldi che egli accennò appunto, non ad interessi, ma a dovere.

Dichiara che ritira il suo emendamento, e si associa all'ordine del giorno dell'onorevole Arnaboldi.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, risponde brevemente ai diversi oratori, confermando le sue precedenti dichiarazioni.

GUGLIELMI ritira il suo emendamento.

ARNABOLDI conferma che mantiene il suo ordine del giorno (Bene! a sinistra).

PRESIDENTE pone a partito anzitutto l'ordine del giorno dell'onorevole Arnaboldi, che è il seguente:

« La Camera, approvando il concetto del disegno di legge sui *probi-viri* per la classe operata ed industriale, invita il Governo a presentare prima delle vacanze estive identica legge che estenda l'azione alle classi agricole ».

(Dopo prova e controprova la Camera respinge l'ordine del giorno dell'onorevole Arnaboldi).

Pone ora a partito il seguente ordine del giorno della Commissione:

« La Camera invita il Governo a compiere con sollecitudine gli studi già iniziati ed a presentare un disegno di legge per applicare l'istituto dei *probi-viri* anche all'industria agricola ».

(È approvato, e lo è parimenti l'art. 1° nel testo della Commissione accettato dal Governo).

FACHERIS, sull'art. 2°, dà ragione del seguente emendamento:

« Ciascun Collegio è istituito per decreto Reale sopra domanda avanzata al ministro di agricoltura, industria e commercio da rappresentanze comunali o dalle Camere di commercio per gli industriali e per gli operai dalle rappresentanze delle loro associazioni.

« Il decreto ecc., come al progetto della Commissione ».

Accenna alla necessità che il presidente dei Collegi dei *probi-viri* non sia eletto dal Governo, e dimostra la necessità che l'iniziativa per l'istituzione di questi Collegi non sia attribuita al Governo stesso.

GALLAVRESI, relatore, è dolente di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Facheris, molto più che non si scorge bene se la proposta dello stesso deputato renda obbligatoria al Governo la istituzione di un Collegio di *probi-viri* ogni volta che essa sia richiesta da uno dei corpi o dalle associazioni accennate nell'emendamento stesso.

FRATTI ritira il suo emendamento e si associa a quello dell'onorevole Facheris.

FACHERIS dice che il suo emendamento non esclude l'iniziativa del Governo, e modificherà in questo senso il suo emendamento; però, certo, quando i corpi locali richiedono l'istituzione dei *probi-viri* è chiaro che il Governo non può dissentire, ed è questo lo scopo dell'emendamento.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, risponde che il Governo non esclude nessuna iniziativa; però vuole riservarsi il diritto di giudicare se l'istituzione di un Collegio di *probi-viri* sia opportuno o no.

FACHERIS insiste nel suo emendamento e vi aggiunge infine le parole « o di iniziativa dello stesso ministro. »

SONNINO prega l'onorevole Facheris di non insistere nel suo emendamento, tanto più che in esso si parla di rappresentanze di Associazioni operale e non sono determinate le condizioni, che determinano la legittimità di queste rappresentanze.

FACHERIS insiste dicendo che il suo emendamento fu lungamente maturato e che si sa ormai che cosa siano le rappresentanze delle Associazioni operale.

PUGLIESE prega l'onorevole Facheris di ritirare o almeno modificare il suo emendamento, perchè esso costringerebbe il Governo a creare coattivamente delle persone giuridiche.

SONNINO presidente della Commissione, ripete che l'iniziativa di chiedere al Governo l'istituzione di un collegio di *probi-viri* può essere concessa a tutti, però è un assurdo il pretendere che il Governo li istituisca coattivamente, dietro la domanda di una persona o di una collettività.

FRATTI dice che il Collegio dei *probi-viri* deve avere quasi un carattere familiare; non sa concepire perciò perchè si voglia togliere ad essi il carattere di spontaneità e non si voglia far ragione alle domande di sodalizi, che ne chiedono l'istituzione. Accetta perciò lo emendamento dell'onorevole Facheris.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, vuol togliere gli equivoci: accetta l'iniziativa delle rappresentanze operale, ma non può accettare che quest'iniziativa sia resa coattiva, ciò equivarrebbe a togliere allo Stato la facoltà esclusiva di creare delle persone giuridiche.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento dell'onorevole Facheris.

(Non è approvato).

Mette quindi ai voti l'art. 2° così come è proposto dalla Commissione e l'accettato dal Governo.

(È approvato).

FACHERIS dovrebbe svolgere il seguente emendamento all'articolo 3°:

« Il presidente nella persona del pretore giurisdizionale o d'un giudice di tribunale sarà indicato nel decreto di istituzione del Collegio. »

Però lo ritira e si associa a quello dell'onorevole Pugliese.

PUGLIESE svolge questo emendamento al secondo comma dell'articolo 3°.

« Il presidente sarà eletto dal collegio fra persone non comprese nelle liste di cui all'articolo 13 e con due terzi di voti ».

Ha già svolto ieri le ragioni per le quali è conveniente che il presidente del collegio arbitrale goda anche la fiducia del collegio stesso e non già esclusivamente quella del Governo.

Non vorrebbe che il presidente fosse eletto nel seno del Collegio stesso ma fuori di esso, anzi fra persone estranee alle classi, che nominano il resto dei componenti del Collegio.

Ha già fatto rilevare come male si accordi l'opera del giudice togato come quella del giudice popolare. Non è esatto che l'elezione del presidente farà nascere delle gare fra le due classi, che compongono il Collegio arbitrale, perchè esso sarà scelto al di fuori di esso, o sarà probabilmente la persona più autorevole del luogo.

Nè vale dire che la giustizia debba emanare dal Re, perchè come il resto del tribunale arbitrale è nominato per mezzo di elezioni popolari, così lo potrebbe essere il presidente del collegio arbitrale.

Presentazione di un disegno di legge.

DI RUDINI, presidente del Consiglio, ministro degli esteri, presenta un disegno di legge per la proroga del trattato di commercio con la Spagna e ne chiede l'urgenza.

(L'urgenza è accordata).

Si continua la discussione del disegno di legge sui *probi-viri*.

FRATTI svolge il seguente emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli Agnini, Guelpa e Naffel:

« Il collegio si compone di non meno di venti e non più di trenta membri, eletti in separata adunanza. Il resto come nel progetto della Commissione ».

« Il presidente sarà nominato dal collegio e dovrà scegliersi fra persone non comprese e nelle liste di cui all'articolo 13 ».

Fa rilevare come la seconda parte del suo emendamento sia identica a quello dell'onorevole Pugliese. Dichiara che, se non si accoglie la proposta in essa contenuta, la legge attuale perderà ogni efficacia. Nessuna legge sui *probi-viri*, neppure quelle fatte in Francia sotto i Governi più reazionari, ha dato al Governo altrettanta ingrenza.

L'oratore si è sempre opposto alla soverchia ingerenza del Governo, qualunque sia la forma di Governo. Osserva che al Governo mancherà il più delle volte la competenza per la designazione di questo presidente; e considera in questa ingerenza qualcosa di esiziale alla legge.

NOCITO, pur essendo contrario a questo disegno di legge, tuttavia voterà, come il meno male, l'articolo proposto dalla Commissione e dal Governo, per la considerazione che la giustizia è questione di Stato, onde lo Stato non può disinteressarsene ed esser messo assolutamente in disparte, come si vorrebbe dagli oppositori.

Conforta il suo concetto coll'esempio di legislazioni straniere.

GALLAVRESI, relatore, ringrazia l'onorevole Facheris di aver ritirato il suo emendamento.

All'onorevole Pugliese osserva che non è opportuno deferire la nomina del presidente al Collegio stesso; l'esempio francese ci dimostra che una siffatta disposizione fece praticamente pessima prova.

Prega la Camera di votare l'articolo quale fu proposto dalla Commissione.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, espone le ragioni per le quali non può accogliere l'emendamento dell'onorevole Pugliese.

PUGLIESE mantiene il suo emendamento.

PRESIDENTE pone anzitutto a partito il primo comma dell'emendamento dell'onorevole Fratti, che è il seguente:

« Il Collegio si compone di non meno di venti e non più di trenta membri, eletti da separate adunanze. *Il resto come nel progetto della Commissione* ».

(Non è approvato).

Pone a partito il primo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Pone a partito il seguente emendamento, al 2° comma, dell'onorevole Pugliese:

« Il presidente sarà eletto dal Collegio fra persone non comprese nelle liste di cui all'art. 13 e con due terzi di voti ».

(Non è approvato).

(È approvato l'articolo 3° nel suo complesso secondo il testo della Commissione accettato dal Governo).

FRATTI, all'articolo 4°, dà ragione del seguente emendamento:

« Le funzioni del cancelliere saranno esercitate da persona di fiducia scelta nel Collegio che sarà a tal uopo delegata dal Collegio stesso. »

Premette che questa proposta era coordinata con quella che voleva il presidente eletto dal Collegio. Tuttavia dichiara di mantenerla.

GALLAVRESI, relatore, non può accettare la proposta dell'onorevole Fratti che turberebbe l'equilibrio degli elementi nel seno del Collegio.

FRATTI osserva che il presidente potrebbe scegliersi fuori dei membri del Collegio.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, non può accettare la proposta dell'onorevole Fratti, che turberebbe l'economia della legge.

PARPAGLIA prega la Commissione, coerente ai suoi principii, di modificare l'articolo, dicendo che le funzioni di cancelliere *devono* (e non *possono*) essere esercitate dal segretario comunale.

Rileva del resto che è inopportuno addossare troppe attribuzioni al segretario comunale; e perciò inclinerebbe al concetto del cancelliere elettivo.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, consente che nell'articolo, invece di dirsi *possono essere esercitate*, si dica *sono esercitate*.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento dell'on Fratti.

(Non è approvato).

(È approvato l'articolo 4° nel testo della Commissione, colla modificazione accettata dall'onorevole ministro).

PUGLIESE, all'articolo 5°, domanda alla Commissione se nelle più gravi questioni possa esser convocato il Consiglio plenario. Se la Commissione gli darà su questo punto risposta affermativa, ritirerà il suo emendamento.

PARPAGLIA vorrebbe che l'aggregazione di membri aggiunti, di cui

a questo articolo, avesse luogo nell'ordine dei voti riportati dai singoli membri.

GALLAVRESI, relatore, osserva che la legge ammette che tutto il Collegio possa esser chiamato a sedere. Prega l'onorevole Parpaglia di non insistere nella sua proposta.

PARPAGLIA non insiste.

PUGLIESE prende atto della dichiarazione dell'onorevole relatore e ritira l'emendamento.

(Gli articoli 5, 6 e 7 sono approvati nel testo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo).

FRATTI rinunzia ad un suo emendamento proposto all'art. 8.

(L'art. 8 è approvato senza discussione, nel testo della Commissione, accettato dal Governo).

PRESIDENTE dichiara che il seguito di questa discussione è rimandato a martedì.

Interpellanze.

PRESIDENTE comunica le seguenti domande d'interpellanze:

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro delle finanze per sapere se le economie introdotte nel fondo assegnato ai lavori del nuovo catasto potranno ritardare il compimento delle operazioni anche nelle Provincie che hanno domandato e convenuto l'acceleramento. »

« Fagnuoli, Danteli, Levi Ulderico. »

« I sottoscritti desiderano interpellare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se la riduzione di fondi per i lavori catastali ritarderà le operazioni nelle provincie, che, avendo convenuto l'acceleramento, accettarono precedentemente un prolungamento di tempo o relativo di anticipazioni per il compimento delle operazioni medesime. »

« G. Suardi, A. Roncalli. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro degli interni circa la condizione fatta ai medici comunali dalla nuova legge sanitaria. »

« Prampolini, Agnini, Maffei. »

La seduta termina alle ore 6.15.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LISBONA, 24. — Il trattato di commercio italo-portoghese spira domani.

La tariffa ordinaria sarà applicata lunedì.

TANGERI, 24. — La tranquillità è ristabilita.

Si crede che le navi inviate da varie potenze potranno partire fra non molto.

PIETROBURGO, 24. — Il giornale ufficiale annunzia che la malattia del granduca Costantino Nicolaevic si è da ieri rapidamente aggravata.

I sintomi di paralisi sono aumentati.

BREST, 24. L'incrociatore *Aretusa*, destinato a raggiungere la divisione dell'Atlantico, urtò ieri contro uno scoglio.

In seguito a tale urto essendosi aperta un'enorme falla, l'*Aretusa* fu ricondotta in bacino a Brest.

Un incrociatore partirà per sostituirlo.

COSTANTINOPOLI, 24. — In una conferenza che ebbe luogo ieri fra il gran visir e l'ambasciatore francese, l'incidente franco-bulgaro fu regolato definitivamente.

VENEZIA, 24. — Nella seduta della conferenza sanitaria furono discusse le modificazioni da introdursi nel regolamento del Consiglio sanitario di Egitto.

I delegati si accordarono sopra quasi tutti i punti.

PARIGI, 24. — In previsione della scadenza dei trattati di commercio, che ha luogo il 31 corr., il governo francese pubblicherà il 30 corr. un decreto che farà conoscere le potenze a cui sarà applicata la tariffa minima francese e quali concessioni queste potenze accordano alla Francia.

Ribot prepara un *Libro giallo* che conterrà la corrispondenza diplomatica scambiata per la fissazione dei rapporti commerciali della Francia collo potenza.

